

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00049/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2025, proposto da

Giuseppe Paglialunga, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tantillo e Federico Fazzina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

Marica Magnano San Lio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della scheda di valutazione recante l'assegnazione del punteggio per titoli al ricorrente, nella parte in cui non risulta attribuito il punteggio di 12,50 per il diploma di laurea;

2) della nota dell'USR Calabria del 5 dicembre 2024, recante replica alla richiesta

di chiarimenti, ove intesa come atto avente natura sostanzialmente provvedimentale;

3) del decreto della Direzione Generale dell'USR Calabria del 9 dicembre 2024, prot. n. 37701, recante l'approvazione della graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A019, nella parte in cui non include il ricorrente;

4) del decreto della Direzione Generale dell'USR Calabria del 19 dicembre 2024, prot. n. 38889, recante rettifica della suddetta graduatoria, nella parte in cui implicitamente conferma il punteggio per titoli del ricorrente e la sua conseguente esclusione dalla graduatoria di merito;

5) di qualsiasi atto istruttorio con il quale la Commissione di concorso o il Ministero ha attribuito al ricorrente il punteggio per titoli di cui alla tabella dell'Allegato B del d.m. n. 326/2021, omettendo di valutare il diploma di laurea;

6) ove e per quanto occorra, il d.m. n. 326/2021 e il relativo Allegato B, ove inteso in senso preclusivo all'attribuzione del punteggio per il diploma di laurea al ricorrente;

7) ove e per quanto occorra, qualsiasi altra disposizione concorsuale cui dovesse attribuirsi un significato inespresso tale da risultare poi preclusivo all'attribuzione del punteggio per il diploma di laurea al ricorrente;

8) ove e per quanto occorra, le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso mediante la piattaforma telematica, nella parte in cui non hanno previsto la scelta del titolo di accesso da assoggettare a valutazione nel caso di accesso al concorso mediante due titoli di per sé valutabili ai sensi della tabella di cui all'Allegato B del d.m. n. 326/2021;

9) tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque pregiudizievoli per il ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati all'avvio ed espletamento delle procedure di reclutamento e immissione in ruolo, anche mediante scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

per l'accertamento dell'interesse del ricorrente all'assegnazione di 12,50 punti per il

diploma di laurea, ai sensi del punto A.1.1. della Tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326/2021;

e per la condanna in forma specifica *ex art.* 30, co. 2, c.p.a., delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad assegnare al ricorrente 12,50 punti per il diploma di laurea e dunque a riconoscere un complessivo punteggio per titoli di 42,50 anziché 30,00 e, per l'effetto, un punteggio finale di 237,50 anziché 222,00, rettificando di conseguenza la graduatoria di merito includendo il ricorrente tra i vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della rinuncia, da parte dei difensori del ricorrente, alla domanda di annullamento del d.m. n. 326 del 2021;

Ritenuto che sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio con tutti i possibili controinteressati all'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto di poter autorizzare, per come richiesto da parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio, mercé la notificazione telematica del ricorso a tutti i controinteressati con le modalità di seguito specificate:

a) dovrà essere pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del merito, un avviso dal quale risulti:

- *a1)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- *a2)* il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- *a3)* gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- *a4)* l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come "i

vincitori del *Concorso ordinario per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 – Procedura concorsuale A019 – Filosofia e Storia nelle scuole secondarie di II grado per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia*”;

- a5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;

- a6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) a tal fine il Ministero avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica” - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata “notifica per pubblici proclami” – l'avviso di cui alla lett. a) seguito dagli estremi e dall'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

c) il Ministero:

- c1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

- c2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- c3) dovrà, inoltre, curare che sulla *homepage* del sito internet venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco

dei controinteressati interessati dall'avviso;

d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 (cento/00) all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati mercé la notificazione telematica con le modalità indicate in parte motiva.

Differisce la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Federico Baffa, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO